

SCHEMA TIPO 1.2**SCHEMA TECNICA 1.2****GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA****(Lavori, Servizi e Forniture)****(art. 103, comma 1, del Codice)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31

Garanzia fideiussoria n. 420155301		Rilasciata da Agenzia FROSINONE Cod. 178 00 Generali Italia S.p.A. , con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) , - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore PISTERZI LUCIANO	
Città	Via	CAP	Prov.
MOGLIANO VENETO	Via Marocchesa 14	31021	TV
Codice Fiscale - Partita Iva:		PEC	
C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323		generalitalia@pec.generaligroup.com	
Contraente			
R. E . M. SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
PATRICA	LOCALITA' FERRUCCIA 16	03010	FR
C.F./P.IVA	PEC		
0000002240470605	REM-MOTORI@MESSAGGIPEC.IT		
Stazione appaltante (Beneficiario)			
ACEA AMBIENTE SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
ROMA	PIAZZALE OSTIENSE, 2	00154	RM
C.F./P.IVA	PEC		
12070130153	acea.ambiente@pec.aceaspa.it		
Descrizione servizio			
VEDASI ALLEGATO			
Luogo di esecuzione			
SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)			
Costo aggiudicazione (Euro)		Ribasso % asta	
370.138,83		0,00	
Somma garantita		% del costo dell'opera	
18.507,00		5,00	

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **FROSINONE** il **20/04/2022**

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Schema tipo 1.2 (d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

RISCHI CREDITO CAUZIONI

Atto di dichiarazione n. 1

Agenzia di **FROSINONE17800**Appendice alla polizza N. **420155301****PREMIO DI PERFEZIONAMENTO**

Imponibile	Imposte	Totale
672,00	84,00	756,00

SUPPLEMENTI DI PREMIO ANNUALE

Imponibile	Imposte	Totale
224,00	28,00	252,00

Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto

dal	20/04/2022	al	20/04/2025
-----	-------------------	----	-------------------

Il pagamento dell'importo di Euro _____, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore _____ in _____ il _____

Agente od Esattore

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce nell'interesse del Contraente **R. E . M. SRL** con sede in **PATRICA** si precisa che :

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 d.lgs. 50/2016;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Regresso - Il Contraente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni riserva ed ogni eccezione compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2 - Premio Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione. Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio. Il premio per tale periodo è unico e indivisibile ed è dovuto dal contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal garante. In caso di maggior durata della garanzia è dovuto un premio di proroga con la periodicità e misura indicate nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio e così fino al suo svincolo. Il Contraente è tenuto al pagamento di tali premi di proroga in via anticipata.

Art. 3 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 4 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione

- Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- ogni ipotesi di reiterato inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
 - continuato mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
 - inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.
 - perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
 - inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);

Il Contraente si impegna pertanto a versare la somma richiesta dal Garante entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di questo ultimo. L'obbligo del Contraente è assunto da questi e dai suoi eventuali coobbligati in modo irrevocabile e incondizionato e senza che sia possibile sollevare alcuna eccezione e/o riserva. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la completa liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. In caso di svincolo parziale, ai sensi dell'art. 3 comma dello schema tipo 1.2, il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 5 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 6 - Foro competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o degli eventuali coobbligati.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **FROSINONE** il **20/04/2022**

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 1 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); Art. 2 (Disciplina del premio - premio iniziale comunque dovuto anche in caso di anticipata estinzione della garanzia- obbligo al pagamento anticipato dei premi di proroga); Art. 4 (Obbligo di versamento anticipato dei massimali – Rinuncia alle eccezioni); Art. 6 (Foro competente).

Il Contraente

La Ditta Obbligata dichiara di avere ricevuto la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.L. 175/95 e della circolare ISVAP n. 303 e di averla esaminata prima della sottoscrizione
--

Il Contraente

Atto di dichiarazione n. 01

Agenzia di **FROSINONE** 178 00**Appendice alla polizza n. 420155301**

Con riferimento all'assicurazione stipulata con la polizza suindicata emessa nell'interesse della Ditta Obbligata **R. E . M. SRL** domiciliata in **LOCALITA' FERRUCCIA 16 - 03010 PATRICA (FR)**, si prende atto di quanto segue:

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DEI MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE IN BASSA TENSIONE PRESSO L'IMPIANTO UL.3 DI SAN VITTORE DEL LAZIO (FR). RIF.GARA 8800004270/ARIA/GA/0035/22. LOTTO UNICO (CIG.9114815748). CON RIFERIMENTO ALL'ART.7 - FORO COMPETENTE - DELLE CONDIZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE, SI PRECISA CHE, IN CASO DI CONTROVERSIA TRA IL GARANTE E LA STAZIONE APPALTANTE, IL FORO COMPETENTE E' QUELLO DI ROMA.

La presente appendice forma parte integrante della polizza alla quale è riferita.

Emessa in **FROSINONE**, il **20/04/2022**.

Generali Italia S.p.A.**Ditta Obbligata**

Copia per il Beneficiario

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00**DENOMINAZIONE FROSINONE****COD. 178 00****POLIZZA N. 420155301****MODELLO 304X****CONTRAENTE R. E. M. SRL****DATA EMISSIONE 20/04/2022**

POTERI DI FIRMA PISTERZI

"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Il sottoscritto **Luciano PISTERZI**, nato a Amaseno (FR in data 11 dicembre 1961, domiciliato a Amaseno (FR) in via Valle Martina n.21, in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della Chiani Fabrizio, Tecchia Onofrio, Pisterzi Luciano e Masi Marina s.n.c., Agente della Agenzia Generale di Frosinone della Società GENERALI ITALIA SPA (nuova denominazione della già "INA-Assitalia S.p.A., come da autorizzazione ISVAP del 18/06/2013 e atto 28/06/2013 notaio Piergaetano Marchetti in Milano, rep.18568) con sede in Mogliano Veneto (TV) - Via Marocchesa n. 14 (Impresa autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni come risulta dal D.M. ricognitivo del 26/11/1984 pubblicato sulla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e come riportato sul sito ufficiale dell'IVASS, sezione Imprese, Rami Abilitati) consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

Di essere in possesso dei poteri di rappresentare la Società **GENERALI ITALIA SPA** con pieni poteri di firma, giusta Procura autenticata nella firma del Notaio Ernesto Marciano a Noale con repertorio n. 41542 registrata a Venezia il 15/06/2015 al n. 6432 Serie 1T, e di essere legittimato a sottoscrivere fideiussioni per tipologia e importi richiesti.

IL DICHIARANTE

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 2 pagine.

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

N° Contratto	420155301	Agenzia	FROSINONE	Cod.	178 00
--------------	------------------	---------	------------------	------	---------------

Contraente	R. E. M. SRL
------------	---------------------

Il presente contratto non è stato collocato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Data **20/04/2022**

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

Allegato mod. APTRAC

Polizza N.: 420155301 Agenzia: FROSINONE Cod.: 178

Contraente: R. E. M. SRL

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 20/04/2022

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

SCHEMA TIPO 1.2
SCHEMA TECNICA 1.2
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31

Garanzia fideiussoria n. 420155301		Rilasciata da Agenzia FROSINONE Cod. 178 00 Generali Italia S.p.A. , con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore PISTERZI LUCIANO	
Città	Via	CAP	Prov.
MOGLIANO VENETO	Via Marocchesa 14	31021	TV
Codice Fiscale - Partita Iva:		PEC	
C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323		generalitalia@pec.generaligroup.com	
Contraente			
R. E . M. SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
PATRICA	LOCALITA' FERRUCCIA 16	03010	FR
C.F./P.IVA		PEC	
0000002240470605		REM-MOTORI@MESSAGGIPEC.IT	
Stazione appaltante (Beneficiario)			
ACEA AMBIENTE SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
ROMA	PIAZZALE OSTIENSE, 2	00154	RM
C.F./P.IVA		PEC	
12070130153		acea.ambiente@pec.aceaspa.it	
Descrizione servizio			
VEDASI ALLEGATO			
Luogo di esecuzione			
SAN VITTORE DEL LAZIO (FR)			
Costo aggiudicazione (Euro)		Ribasso % asta	
370.138,83		0,00	
Somma garantita		% del costo dell'opera	
18.507,00		5,00	

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **FROSINONE** il **20/04/2022**

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Schema tipo 1.2 (d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

RISCHI CREDITO CAUZIONI

Atto di dichiarazione n. 1

Agenzia di **FROSINONE17800**Appendice alla polizza N. **420155301****PREMIO DI PERFEZIONAMENTO**

Imponibile	Imposte	Totale
672,00	84,00	756,00

SUPPLEMENTI DI PREMIO ANNUALE

Imponibile	Imposte	Totale
224,00	28,00	252,00

Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto

dal	20/04/2022	al	20/04/2025
-----	-------------------	----	-------------------

Il pagamento dell'importo di Euro , dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore in il

Agente od Esattore

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce nell'interesse del Contraente **R. E . M. SRL** con sede in **PATRICA** si precisa che :

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al d.m. 19 gennaio 2018, nr. 31, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 d.lgs. 50/2016;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Regresso - Il Contraente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni riserva ed ogni eccezione compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2 - Premio Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione. Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio. Il premio per tale periodo e' unico e indivisibile ed e' dovuto dal contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal garante. In caso di maggior durata della garanzia è dovuto un premio di proroga con la periodicità e misura indicate nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio e così fino al suo svincolo. Il Contraente e' tenuto al pagamento di tali premi di proroga in via anticipata.

Art. 3 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 4 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione

- Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- ogni ipotesi di reiterato inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
 - continuato mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
 - inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.
 - perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
 - inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);

Il Contraente si impegna pertanto a versare la somma richiesta dal Garante entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di questo ultimo. L'obbligo del Contraente è assunto da questi e dai suoi eventuali coobbligati in modo irrevocabile e incondizionato e senza che sia possibile sollevare alcuna eccezione e/o riserva. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la completa liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. In caso di svincolo parziale, ai sensi dell'art. 3 comma dello schema tipo 1.2, il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 5 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 6 - Foro competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o degli eventuali coobbligati.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **FROSINONE** il **20/04/2022**

Il Contraente

Il Garante
GENERALI ITALIA SPA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 1 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); Art. 2 (Disciplina del premio - premio iniziale comunque dovuto anche in caso di anticipata estinzione della garanzia- obbligo al pagamento anticipato dei premi di proroga); Art. 4 (Obbligo di versamento anticipato dei massimali – Rinuncia alle eccezioni); Art. 6 (Foro competente).

Il Contraente

La Ditta Obbligata dichiara di avere ricevuto la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.L. 175/95 e della circolare ISVAP n. 303 e di averla esaminata prima della sottoscrizione
--

Il Contraente

APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3501/03

Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni di assicurazione.

Contraente/Assicurato

La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.

Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Per le controversie relative al contratto l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di

mediazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Le istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Generali Italia S.p.A.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Marco Sesana



Contraente/Assicurato

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che, conformemente a quanto comunicato con l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita al momento della sottoscrizione del Profilo Cliente, i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021; o

- all'Agente CHIARI FABRIZIO, TECCHIA ONOFRIO, PISTERZI LUCIANO & MASI MARINA S. N. C., dell'Agenzia FROSINONE contattabile via e-mail a agenzia.frosinone.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo PIERO GOBETTI 13 03100 - FROSINONE (FR) e/o via telefono al numero 0775-250247.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi,

registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia e l'Agente tratteranno, anche disgiuntamente gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.